



SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO

Art. 1.

L'attività della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea è disciplinata, oltre che dallo Statuto e dalla Legge italiana, dal presente Regolamento.

Art. 2.

Nel perseguimento dei suoi fini ed obiettivi, così come previsti all'art. 2 dello Statuto, la Società può organizzare convegni – in particolare il convegno annuale –, congressi o simposi; costituire gruppi di studio; creare e gestire corsi di formazione in Italia e all'estero; stabilire rapporti con istituzioni italiane, straniere o internazionali che perseguono obiettivi simili; promuovere o curare la pubblicazione di monografie, periodici o atti di convegni. La Società potrà altresì impegnarsi, direttamente o mediante altre associazioni e istituzioni, nell'addestramento e reclutamento del personale italiano e straniero destinato a svolgere attività nel quadro di organizzazioni internazionali.

Tra gli strumenti di attività la Società privilegia il suo sito telematico, di cui cura la trasparenza e leggibilità, il costante aggiornamento, l'arricchimento attraverso il contributo originale dei soci, la messa in rete con altri siti rilevanti e la qualità dei contenuti in ognuna delle sue articolazioni.

Art. 3.

Oltre a quanto stabilito nello Statuto, la Società potrà anche, con deliberazione del Consiglio Direttivo, stabilire rapporti di collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana nonché con ogni organismo nazionale e internazionale che svolga attività nei campi della ricerca, dello studio e della diffusione del diritto internazionale, pubblico e privato, e del diritto dell'Unione europea.

Art. 4.

La Società consta di soci ordinari, soci benefattori ed enti collettivi.

- la. Possono divenire soci ordinari tutti coloro che dedicano una parte fondamentale della loro attività professionale al diritto internazionale, pubblico e privato, e al diritto dell'Unione europea nei campi dell'insegnamento, della ricerca o della pratica.
- lb. Possono divenire soci benefattori tutti coloro che sostengono, con il gradimento del Consiglio Direttivo, le attività della Società.
- lc. Possono divenire membri della Società le istituzioni e le associazioni. I soci collettivi partecipano all'Assemblea tramite il proprio rappresentante legale o suo delegato.

II. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare membri d'onore taluni soci ordinari che si siano particolarmente distinti nel promuovere il progresso del diritto internazionale, pubblico e privato, e del diritto dell'Unione europea.

III. Le candidature degli aspiranti soci della Società sono presentate al Segretario Generale da almeno due soci. Il Consiglio Direttivo delibera al riguardo e, in caso di giudizio favorevole, propone i nomi dei candidati all'Assemblea.

Art. 5.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è deciso dall'Assemblea. La quota dei soci collettivi è decisa dal Consiglio Direttivo che ne riferisce all'Assemblea.

Il contributo dei soci benefattori è concordato con il Consiglio Direttivo che ne riferisce all'Assemblea.

Art. 6.

La qualità di socio della Società si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per il mancato pagamento per almeno tre anni della quota di adesione. Qualora il socio provveda al pagamento di tutte le quote arretrate entro 30 giorni dalla data in cui il Segretario Generale gli abbia comunicato l'avvenuta perdita della qualità di socio, quest'ultima viene riacquistata senza ulteriori formalità;
- c) per decisione del Consiglio Direttivo fondata su gravi motivi, tra i quali una condotta sleale in contrasto con l'art. 3 Statuto.

La delibera di esclusione è motivata e adottata all'unanimità, garantendo in ogni caso il diritto del socio al contraddittorio e alla propria difesa avverso le contestazioni mosse.

Art. 7.

L'Assemblea è composta da tutti i membri della Società. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota di adesione relativa all'anno precedente.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno, preferibilmente nel mese di giugno, nonché ogni qualvolta essa sia convocata dal Consiglio o ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci.

L'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea che può modificarlo.

In occasione dell'Assemblea annuale viene presentata dal Segretario Generale la relazione sulla gestione della Società e sulla sua situazione finanziaria, nonché sulle attività realizzate dalla stessa nel corso del precedente esercizio.

L'Assemblea approva i rendiconti presentati, il bilancio consuntivo, le previsioni di bilancio per l'anno successivo. Essa decide sulle questioni poste all'ordine del giorno. Essa provvede all'elezione del Presidente, del Segretario Generale e degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale.

Art. 8.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario Generale, e da non oltre cinque soci. Essi sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea per un periodo di tre anni e sono rieleggibili per un massimo di sei anni.

Il socio che assume la responsabilità di organizzare il convegno annuale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo per un anno in qualità di Vice-Presidente.

Art. 9.

Il Consiglio si riunisce di regola due volte l'anno di cui una alla vigilia dell'Assemblea. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta sia convocato dal Segretario Generale.

Art. 10.

Il Consiglio Direttivo può creare gli organi di lavoro necessari per il raggiungimento degli obiettivi della Società.

Art. 11.

La rappresentanza legale della Società spetta, in forma disgiunta, al Presidente e al Segretario Generale, che possono motivatamente delegare ad altri lo svolgimento di determinati compiti.

Art. 12.

Nessun onorario è dovuto ai titolari di cariche sociali. E' tuttavia consentito il rimborso delle spese vive e documentate, sostenute nell'interesse della Società e approvate dal Segretario Generale.

Art. 13.

Costituiscono entrate della Società:

- a) le quote dei soci;
- b) le sovvenzioni dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici o privati;
- c) le risorse costituite da contributi occasionali;
- d) le risorse provenienti da attività svolte per conto terzi;
- e) le rendite dei beni dei quali la Società sia proprietaria.

Art. 14.

La Società può sollecitare ed accettare aiuti finanziari per il perseguimento di attività conformi ai fini statutari.